

Azioni positive per le dipendenti regionali.

TITOLO I
NORME GENERALI

ARTICOLO 1
(Finalita')

1. La Regione Toscana persegue una politica di pari opportunita' fra uomo e donna nell'occupazione del personale e nello sviluppo della carriera.

2. A tal fine sentiti gli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della L. 29 marzo 1983, n. 93, ed il consigliere di parita' di cui all'art. 8 della L. 10 aprile 1991, n. 125, adotta specifiche misure, denominate azioni positive, per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono un pieno inserimento delle donne nell'attivitaa' lavorativa ed una loro concreta partecipazione ad occasioni di avanzamento professionale.

3. La Regione Toscana si impegna, inoltre, a riferire, nella sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regione e Province autonome dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 86 circa i piani avviati e le iniziative da avviare in materia di azioni positive, nonche' a promuovere, nell'ambito della politica sociale comunitaria, programmi di azioni positive.

TITOLO I
NORME GENERALI

ARTICOLO 2
(Piani di azioni positive)

1. I piani di azioni positive, predisposti dalla Giunta regionale, e presentati, per l'approvazione, al Consiglio regionale, sono diretti specificatamente a:

- a) promuovere l'inserimento delle donne nelle attivita', nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono insufficientemente rappresentate ed in particolare nei livelli di piu' elevata responsabilitaa'.
- b) prevedere e disciplinare istituti del rapporto di lavoro che tengano conto dei tempi per la cura e l'assistenza ai parenti ed agli affini piu' prossimi.
- c) offrire alle donne occasioni di formazione e aggiornamento

professionale valutabili ai fini dello sviluppo della carriera;

d) facilitare il reinserimento delle lavoratrici madri a seguito del godimento dei congedi di cui alla L. 1204/71 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Regione promuove, altresì, iniziative volte a definire piani di azioni positive oltre quelli indicati al comma precedente, capaci di incidere più direttamente nell'organizzazione del lavoro.

ARTICOLO 3

(Soggetti proponenti)

1. I piani di azioni positive possono essere proposti alla Giunta Regionale, dalla Commissione regionale per le pari opportunità, dal Comitato d'Ente per le pari opportunità, dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 25 della L. 29 marzo 1983, n. 93 e dal Consigliere di parità.

2. Per garantire la rispondenza di tali piani alle esigenze delle lavoratrici, le Organizzazioni Sindacali possono indire assemblee per la generalità o per gruppi di lavoratrici, nonché indire referendum tra le lavoratrici, in base alle norme vigenti.

ARTICOLO 4

(Informazioni alla Commissione regionale per le pari opportunità e al Consigliere di parità)

1. La Giunta regionale trasmette tempestivamente alla Commissione regionale per le pari opportunità uomo - donna ed al Consigliere di parità ogni informazione sui piani di azioni positive approvati e sulla loro realizzazione.

ARTICOLO 5

(Diritto d'informazione)

1. Il personale ha diritto di essere informato sui contenuti e sulle modalità di attuazione dei piani di azioni positive di cui all'art. 2. L'Amministrazione provvederà a garantire una informazione completa e tempestiva nonché a rendere trasparenti i criteri adottati nei piani di azioni positive.

ARTICOLO 6

(Rapporti sulla situazione del personale)

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio entro il 31 ottobre di ciascun anno un rapporto sulla situazione del personale in ogni posizione professionale ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di qualifica, di altri fenomeni di mobilità e dei pensionamenti.

2. Il rapporto di cui al 1o comma e' trasmesso alla Commissione regionale per le pari opportunita' alle rappresentanze sindacali aziendali, al comitato d'ente ed al Consigliere di parita'.

ARTICOLO 7 (Finanziamenti)

1. La Regione Toscana finanzia i piani di azioni positive ed ogni intervento finalizzato a migliorare la condizione delle lavoratrici regionali, in sede di predisposizione del Bilancio annuale.

2. La Regione ricerca, inoltre, gli opportuni collegamenti a livello europeo, anche al fine di utilizzare fondi previsti dai programmi comunitari.

TITOLO II AZIONI POSITIVE

Capo I FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

ARTICOLO 8 (Formazione ed aggiornamento del personale)

1. La Regione si impegna, tenendo conto delle direttive CEE in materia e previa verifica delle effettive necessita' di formazione ed aggiornamento del proprio personale, a promuovere la realizzazione di iniziative formative specifiche indirizzate alle dipendenti.

2. Nei corsi di formazione ed aggiornamento che trattino dell'organizzazione regionale e dello stato giuridico dei dipendenti regionali dovranno essere introdotti i temi relativi alle politiche delle pari opportunita' fra uomo e donna nel rapporto di impiego.

3. La Regione si impegna a promuovere forme di aggiornamento professionale, previa verifica dei bisogni di formazione, per le lavoratrici madri che si siano assentate dal servizio ai sensi della Legge n. 1204/1971.

4. Gli uffici a cui e' demandata la scelta dei dipendenti per i corsi di formazione e di aggiornamento sono tenuti al rispetto dei criteri di pari opportunita' fra uomini e donne. Nel caso in cui la scelta sia effettuata dal servizio o dall'ufficio interessato dall'iniziativa di formazione, i relativi responsabili sono tenuti ad informare tempestivamente tutti i dipendenti circa i criteri di scelta.

Capo II

RAPPORTO DI LAVORO

ARTICOLO 9

(Atti discriminatori diretti ed indiretti)

1. La Regione Toscana adotta criteri di pari opportunità fra uomo e donna per l'accesso all'impiego.
2. Nei bandi di concorso ed in ogni altro avviso di selezione, si applica quanto stabilito dall'art. 4, 3o comma, della legge 14 aprile 1991, n. 125.
3. E' nulla qualunque espressione che indirettamente discrimini i dipendenti da assumere in ragione del sesso.

ARTICOLO 10

(Prove concorsuali)

1. Nei concorsi banditi dalla Regione Toscana, le Commissioni giudicatrici sono tenute a consentire lo svolgimento delle prove orali in una data diversa da quella già stabilita alle donne che abbiano partorito o subito interruzione di gravidanza nel giorno individuato per la prova stessa e nella settimana che lo precede.
2. La proroga e' concessa su richiesta dell'interessata tenuto conto della certificazione sanitaria per un periodo non superiore alle cinque settimane a decorrere dalla data dell'evento di cui al primo comma. L'interessata dovrà allegare alla domanda certificazione medica rilasciata dalla USL competente per territorio.

ARTICOLO 11

(Nomine in ruolo)

1. Agli effetti del decorso del periodo di prova di cui all'art. 49 della LR 21-8-1989 n. 51 non e' valutato il periodo di collocamento delle dipendenti in astensione obbligatoria dal servizio ai sensi dall'art. 4 della L. 30-12-1971 n. 1204.

ARTICOLO 12

(Congedi straordinari non retribuiti)

1. All'art. 73 della legge regionale 21-8-89 n. 51, sono aggiunti i seguenti commi:

"5. Nei casi in cui il congedo straordinario per motivi personali venga richiesto per malattia dei figli di età compresa tra i tre e i sei anni esso verrà concesso solo previa verifica della certificazione medica rilasciata dalla USL competente.

6. Il congedo straordinario per motivi personali verrà di

norma concesso ai dipendenti anche per i casi di malattia dei genitori o degli affini di primo grado conviventi di età superiore ai 70 anni.

Tale congedo è concesso previa verifica della certificazione medica rilasciata dall'USL competente, secondo modalità definite dalla Giunta regionale".

Capo III

ALTRI INTERVENTI

ARTICOLO 13

(Iniziativa rivolte ai figli dei dipendenti)

1. Nei piani di azioni positive saranno previsti interventi diretti ad agevolare il superamento di problemi connessi alla chiusura stagionale delle strutture pubbliche della scuola materna ed elementare, anche attraverso forme di convenzionamento con strutture esterne e comunque con esclusione di misure rivolte singolarmente ai dipendenti.

ARTICOLO 14

(Patrocinio legale)

All'art. 94 della Legge regionale 21-8-1989, n. 51, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti commi:

"3. L'Amministrazione regionale, nei casi in cui un dipendente promuova un procedimento giudiziario per aver subito - durante l'espletamento del servizio o in circostanze connesse all'adempimento di compiti d'ufficio e di esercizio di diritti sindacali - comportamenti molesti o lesivi della propria libertà personale che costituiscano reato, assume a proprio carico ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

4. Nel caso in cui al precedente comma l'Amministrazione si surroga al dipendente nei confronti dell'autore del fatto condannato al pagamento delle spese giudiziarie per il recupero delle spese stesse.

5. L'Amministrazione ripete dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa, assunti ai sensi del terzo comma di ogni grado di giudizio, qualora il procedimento penale si concluda con un decreto di archiviazione o con una sentenza, passata in giudicato, che respinge la domanda proposta dal dipendente."

TITOLO III

COMITATO D'ENTE PER LE PARI OPPORTUNITA'

ARTICOLO 15

(Comitato d'ente per le pari opportunità)

1. All'art. 28 della LR aprile 1990, n. 41, e' aggiunto il seguente capoverso al termine del I comma:

"E' in ogni caso garantito ai Comitati il diritto di informazione preventiva su tutti i temi oggetto della contrattazione decentrata ed il diritto ad essere sentito dall'Amministrazione regionale sugli interventi che riguardano o che comunque ricadono sulle dipendenti donne."

2. L'art. 13 della LR 9 aprile 1990, n. 41 e' cosi' integrato:

"Le Organizzazioni sindacali e il Comitato d'Ente per le pari opportunità uomo - donna hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno della struttura, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, nonche' alle azioni positive."

3. All'art. 14 della LR 9 aprile 1990, n. 41 dopo il 3o comma, e' aggiunto il seguente 4o comma:

"4. Per l'esercizio della sua attivita' puo' essere concesso dall'Amministrazione Regionale al Comitato d'Ente per le pari opportunità uomo - donna l'uso continuativo di un locale idoneo".